

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza di autorizzazione alla notifica ex art.

151 cpc

Per la sig.ra Giametta Annamaria, nata a Mazara del vallo il 16/02/1977, ed ivi residente nella via Venezia n.25 (C.F.: GMTNMR77B56F061P), elettivamente domiciliato in Marsala nel Viale Whitaker n.19/A presso lo studio dell'Avv. Antonio Norrito (C.F.: NRRNTN64R09F061P), che la rapp.ta e difende come da procura a margine presente atto - Fax 0923/3099054 e Pec: norritoantonio@pec.ordineavvocatimarsala.it

ricorrente

CONTRO

-Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro pro- tempore cod. fisc. 80185250588 con sede a Roma nel Viale
Trastevere n. 76/A domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato in Palermo con sede in via Alcide De Gasperi n.81

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale, in persona del Dirigente cod. fisc. 80012000829 pro tempore con sede in Palermo nella via Fattori n. 60 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo nella via Alcide De Gasperi n.81

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, nonché nell'eventuale fase di esecuzione, di opposizione all'esecuzione c/o agli atti esecutivi, L'AVV. ANTONIO NORRITO del Foro di Marsala, conferendogli a tal fine ogni più ampio potere di legge, compreso quello di proporre gravame, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, istanze di fallimento, rinunciare agli atti e/o all'azione ed accettare altrui rinunzie, transigere, conciliare, deferire e/o riferire giuramenti decisorii, farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio, sita in Marsala nel Viale Whitaker 19. Dichiaro di essere stato informato, sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto ed dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 28 del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 675/93 e succ. modifiche, dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Per Autentica

Andrew Hill

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani in persona del Dirigente pro tempore con sede in via Castellammare n.14 91100 Trapani domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo con sede in via Alcide De Gasperi n.81

resistenti

e nei confronti

di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA-EEEE delle graduatorie ad esaurimento (GAE) valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che -in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Trapani per le classi concorsuali AAAA-EEEE valide per il triennio 2014-2017- verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio dai ricorrenti.

potenziali resistenti

oooooooooooo

IN FATTO E IN DIRITTO

La ricorrente è in possesso dei seguenti titoli: "Diploma di maturità linguistica" (Prog. Brocca) conseguito a seguito di esame di stato conclusivo di un corso ad indirizzo linguistico, presso l'Istituto Magistrale Statale "Rosina Salvo" di Trapani nell'anno 1995/1996; Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data 21/07/2003; abilitazione all'esercizio alla professione forense conseguita nell'anno 2006.



In data 30/07/2015 la sig.ra Giametta con diffida all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani e al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca chiedeva, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso EEEE_Lingua per la provincia di Trapani nella posizione e con i punti spettanti. Con provvedimento del 05/08/2015 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale per la provincia di Trapani comunicava a mezzo mail il mancato accoglimento della richiesta per i seguenti motivi:

- 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DM 235/2014 era consentito produrre domanda ai docenti già inseriti a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, entro il 17 Maggio 2014 nei soli casi previsti dalla normativa di riferimento*
- 2. Ai sensi della nota MIUR prot. N. 17417 del 27/11/2014 il diploma di maturità linguistica è corrispondente al titolo di studio di Liceo Linguistico e non di Maturità Magistrale, in quanto non previsto lo studio di materie psico-pedagogiche né attività di tirocinio.*

Il provvedimento impugnato con il quale si esclude l'inserimento “*pleno iure*” nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, è palesemente illegittimo e gravemente lesivo dei diritti della ricorrente.

Tale mancato inserimento ha, infatti, comportato la negazione della possibilità per la ricorrente di essere individuata quale destinataria di proposta di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per lo scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Trapani pur essendo la ricorrente in possesso del titolo abilitante per l'accesso



alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

Sulla validità del Diploma Magistrale ad indirizzo linguistico si osserva quanto segue.

Come detto la ricorrente ha conseguito il diploma entro l'anno 2001/2002.

Nel diploma cui si fa riferimento, inoltre, viene operato l'espresso richiamo all'art. 4 del D.P.R. 31/05/1974, norma che ha introdotto, nel nostro ordinamento la regolamentazione della sperimentazione scolastica, le cui disposizioni sono state poi successivamente trasfuse nel D. Lgs 16/04/1994 n. 297.

Il diploma in esame è dunque titolo abilitante ad ogni effetto di legge e ciò in quanto trattasi di "diploma sperimentale ad indirizzo linguistico equiparabile al diploma magistrale".

Il D.P.R. del 31 maggio 1974 n. 419 di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4 intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente *riconosce piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art.3 del D.P.R. in esame, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.*

Inoltre ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997, *"i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2000/2001 conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare.....ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna ed elementare secondo quanto previsto dagli artt. 399 e ss. del decreto legislativo n.297 del 1994.*



Ed ancora il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323 relativo al *“Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”* all'art.15 comma 7, espressamente ha previsto che: *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e sono abilitanti all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Ancora a dirsi che, come stabilito dalla Giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, *“la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del MIUR che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia ordinaria”*.

In buona sostanza a prescindere da qualsivoglia interpretazione letterale del titolo, il “diploma di maturità magistrale ad indirizzo linguistico” rappresenta titolo valido per l'ammissione alle procedure concorsuali anche perchè l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica conseguito al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n.7550).

Per chiudere il cerchio, il Tar Lazio con recentissima statuizione ha stabilito che *“il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito nell'istituto magistrale della sua natura di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificare la tipologia originaria basata esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti*



all'epoca dagli istituti magistrali", a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti" (TAR Lazio Sez. III Bis 17 settembre 2014).

Non vi è dubbio, pertanto che al contrario di quanto semplicisticamente affermato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani con del 05/08/2015 il diploma di maturità magistrale ad indirizzo linguistico conseguito dalla ricorrente presso "l'Istituto Magistrale R. Salvo" di Trapani nell'anno scolastico 1995/1996 è valido e costituisce a tutti gli effetti titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria per le classi di concorso AAAA ed EEEE_Lingua.

II

Come detto il decreto interministeriale del 10/03/1997 all'art. 2, comma 1, ribadisce che *i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2000/2001 conservano in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra.*

La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità magistrale ad indirizzo linguistico entro l'anno scolastico 2001/2002, in base alla legge, il titolo di studio avrebbe dovuto consentire di accedere, da subito, a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla Legge n. 124 del 1999 ex art.1 comma bis e Legge 143/2004; nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione.

L'impossibilità di accedere alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento ed il conseguente impedimento di accedere alla stabilizzazione pur in presenza di posti disponibili per le immissioni in ruolo, ha generato, una situazione di incertezza legale, sfruttamento del lavoro precario ed una evidente e manifesta disparità di trattamento rispetto ai cittadini comunitari in violazione della normativa



comunitaria, ed in particolare della Direttiva 70/1999/CE e del Trattato di Amsterdam.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE_LINGUA), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Trapani valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 e successive modificazioni.

Il D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato

Occorre sottolineare che il Decreto Ministeriale ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria; tale facoltà di aggiornamento, pertanto, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/14, art. 9, co. 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", "[...] la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web, secondo le seguenti modalità:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin d'ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata "Istanze on line -



presentazione delle istanze via web — registrazione presente sulla home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione. 10;

b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M., poi, all'alt. 10, co. 2 lett. b), rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni " stabilisce che "è motivo di esclusione L.,] la presentazione della domanda in modalità difformi da quanto previsto dall'art. 9, co. 2 e 3.

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale n. 235/14, dunque, impediva e tutt'ora impedisce alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente arbitraria nonché illegittima sua esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

La sentenza del Consiglio di Stato 01973 del 2015 e la conseguente diffida per

l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per

l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea



Con Sentenza numero 01973 del 16 aprile 2015 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che "i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati", con il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella III fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Facendo buon governo dei principi normativi sin qui esaminati, non può che condividersi che il Decreto Ministeriale n. 235/2014 è illegittimo e va disapplicato e dovrà essere consentita l'inclusione per la prima volta in graduatoria ad esaurimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale per la provincia di Trapani.

Sul punteggio per l'inserimento in graduatoria

A seguito della disapplicazione del D.M. 235/2014 e quindi del riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il punteggio per l'accesso sarà determinato sulla base delle tabelle richiamate nel D.M. 235/2014 art.12 ed approvate con D.M. 11/2002 modificato dall'art. 1 comma 3 del D.L. 97/04 convertito in L. 143/04.

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa



Ricorre

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani affinché fissata l'udienza di discussione ex art. 414 cod. proc. Civ., Voglia con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- **VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO**
- **Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,**

Preliminarmente

- Previo accertamento della nullità e/o della illegittimità, con conseguente disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla signora Giametta Annamaria di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Trapani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE_Lingua) e, in particolare, nella parte in cui: all'art 9 rubricato "Modalità di presentazione delle domande ", ai co. 2 e 3, stabilisce che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB.

IN PRINCIPALITÀ

- Accertare e dichiarare il diritto della signora Giametta Annamaria all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di



Trapani, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE_Lingua), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti dalla legge per le graduatorie ad esaurimento;

- conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti ad inserire direttamente la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Trapani, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE_Lingua), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti dalla legge per le graduatorie ad esaurimento e/o ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari al fine di consentire l'inserimento della signora Giametta Annamaria nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli, con tutte le conseguenze di legge.

- Con vittoria di spese compensi ed onorari.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

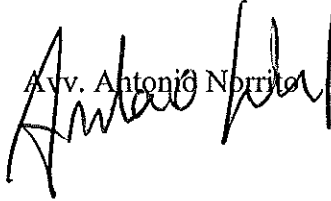
1. Diploma di maturità linguistica conseguito entro l'anno 2000/2001;



2. Diffida inviata all'Ambito Territoriale di Trapani, e al MIUR il 30/07/15 per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento;
3. Provvedimento Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 05/08/2015

Ai sensi del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il valore del contributo unificato da corrispondere è pari ad € 259,00

Marsala lì

Avv. Antonio Norrito


**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EXART.
151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Trapani per le classi concorsuali AAAA e EEEE_Lingua



- L'art. 10, co. 5, della legge recante norme per la *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (..)"*, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE_Lingua) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, 11. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio — di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato[...]*”.



- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 — provvedimento del 01/09/2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice



Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE_ Lingua), vigenti per gli anni scolastici



2014/2017" e, in particolare, docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Trapani;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Marsala lì 27/08/2015

Avv. Antonio Norrito
